



## **Comune di Casamassima**

Area Metropolitana di Bari

RACCOLTA GENERALE

n. 21 del 11/03/2020

### **PUBBLICAZIONE**

La presente ordinanza N. 21/2020 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 11/03/2020 e vi rimarrà fino al 25/03/2020.

Li 11/03/2020

L'ADDETTO ALLA  
PUBBLICAZIONE  
Vincenzo Bellomo

### **ORDINANZA DEL SINDACO**

del 11.03.2020

**OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA MERCATO SETTIMANALE PER EMERGENZA COVID-19**

In data 11 marzo 2020 nella Residenza Municipale

**IL SINDACO**  
Giuseppe Nitti

## Visti:

- La circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 850/A.P. 1-694 del 24.01.2020;
- Il decreto Legge 23.02.2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto legge 23.02.2020 n.6”;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.02.2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio”;
- L'ordinanza del Ministero della Salute n. 2000618 del 25 gennaio 2020 recante "Misure profilattiche contro il Coronavirus";
- L'ordinanza del Ministero della Salute prot. n. 1224/C7SAN/C13PC del 21.02.2020 recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva —COVID-19";
- La circolare del Ministero dell'Interno n.15350/117 recante “Chiarimenti al decreto legge 23.02.2020 n. 6”;
- La direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione n. 1 del 25.02.2020 avente ad oggetto “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'art. 1 del decreto legge n. 6 del 23.02.2020”;
- Il provvedimento del Ministero della Salute prot. n. 0005443 del 22.02.2020 avente ad oggetto "COVID-19 “Nuove indicazioni e chiarimenti”;
- La nota del Ministero dell'Interno prot. n. 850/A.P. 1-156 del 22.02.2020”
- L'ordinanza della Regione Puglia prot. 667/SP del 24.02.2020;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante “ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 23 febbraio 2020 nr. 6;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 23 febbraio 2020 nr. 6;
- Le indicazioni operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 con cui sono state adottate misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 attraverso il quale, tra le altre, sono state estese all'intero territorio nazionale le prescrizioni previste nel Decreto di cui sopra;

## Richiamati:

- l'art. 1 lett. g) del DPCM 9 marzo 2020 attraverso il quale vengono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico;
- l'art. 1 lett. o) del DPCM 9 marzo 2020 attraverso il quale viene precisato che sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

**Preso atto** della nota (*frequently asked questions*) rilasciata dalla presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale è stato precisato che i mercati all'aperto devono restare chiusi poiché non sarebbe possibile regolare l'afflusso delle persone;

## Considerato

- che il mercato settimanale del Comune di Casamassima ricade in giornata prefestiva;
- che lo stesso si svolge su area aperta, priva di recinzione e di qualsivoglia sistema di contingentamento degli accessi e che pertanto non è assolutamente possibile il controllo del numero di avventori ed in particolare delle distanze interpersonali;

**Ritenuto** di dover adottare tutte le misure necessarie precauzionali tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus;

**Visto** l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale al comma 5 prevede che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotta le ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale.

### **ORDINA**

in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del virus COVID-19 nell'ambito del territorio comunale la sospensione del mercato settimanale merci varie (settore alimentare e non alimentare) che si tiene in Piazzale Nazariantz e Piazzale Baden Powell, nelle giornate di sabato 14, sabato 21 e sabato 28 marzo 2020.

### **DISPONE**

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del comune di Casamassima nonché la trasmissione alle principali associazioni di categoria;

di incaricare il Servizio Polizia Locale per la corretta applicazione della presente;

che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bari;
- Servizio Polizia Locale di Casamassima;
- Comando Stazione Carabinieri di Casamassima;

### **AVVERTE**

le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. e con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

## **ESECUTIVITA'**

La presente Ordinanza è divenuta esecutiva in data 11/03/2020 per avere ottenuto la sottoscrizione del Sindaco.

CASAMASSIMA, li 11 marzo 2020

## **VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.